

Tribunale di Nola, 21 febbraio 2008 – Pres. Rosamaria Venuta – Est. Quaranta.

**Società a responsabilità limitata – Richiesta di rinvio dell'assemblea – Applicazione analogica – Esclusione.**

*La disposizione di cui all'art. 2374 codice civile, in forza della quale, nell'ambito delle società per azioni, i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale possono chiedere, ove si dichiarino non adeguatamente informati sugli oggetti posti in deliberazione, il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, non è applicabile in via analogica alle società a responsabilità limitata ridisegnate dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003, fermo restando la possibilità di prevedere tale meccanismo in sede di formazione dello statuto. (fb) (riproduzione riservata)*

## IL CASO.it

omissis

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare occorre evidenziare che il Collegio non può tener conto, ai fini del decidere, della produzione documentale versata dall'attrice in sede di udienza di discussione. A norma dell'art. 10 del D.Lgs. 5/2003, a seguito della notifica dell'istanza di fissazione udienza tutte le parti decadono – tra l'altro – dal potere di depositare nuovi documenti; la sanzione processuale presuppone, tuttavia, l'eccezione della parte avversa a quella che ha provveduto al deposito irrituale, da effettuarsi necessariamente nella prima istanza o difesa successiva all'indebita condotta processuale.

Ebbene, a fronte della produzione di cui in premessa, la difesa di C. ha provveduto tempestivamente a formulare l'indicata eccezione, con ciò invocando l'espunzione, tra gli elementi disponibili al Collegio ai fini della decisione, degli atti versati dalla dr.ssa M. all'udienza del 21 febbraio 2008.

Il Tribunale ritiene quindi di accogliere tale richiesta, non potendo valersi l'istante della produzione neppure previa applicazione – pure richiesta – dell'istituto della rimessione in termini.

Va detto, in proposito, che "l'art. 184 bis cpc codifica un principio generale dell'ordinamento processuale che deve ritenersi implicitamente richiamato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003, mancando ogni ragione che induca a ritenerne l'incompatibilità con il processo societario. Nell'ambito di tale processo, la rimessione in termini potrà pertanto essere richiesta fino a quando il collegio non abbia trattenuto la causa per la decisione" (così condivisibilmente Trib. Pavia, 20/02/2007, Sito Il caso.it, 2007).

In realtà, tuttavia, la concessione di un nuovo termine per la fase istruttoria della causa, come prevista dall'art. 184-bis c.p.c., richiede che la decadenza in cui è incorsa la parte si sia verificata per causa non imputabile alla medesima (ex multis Cass. civ., Sez. II, 19/01/2005, n.1064; vedi anche "L'istituto della rimessione in termini, disciplinato dall'art. 184 bis c.p.c., sussiste in tutte quelle ipotesi in cui l'inosservanza di detto termine sia attribuibile all'istante, in quanto lo scopo della norma è quello di tutelare le parti da possibili decadenze da poteri processuali non ad esse imputabili; tuttavia, nonostante quanto sopra, la rimessione in termini non può essere consentita ove diventi necessaria, a causa di un inaspettato ed imprevedibile svolgimento dell'istruzione probatoria, la prova dalla quale la parte sia decaduta per la decorrenza dei termini previsti dall'art. 184 c.p.c." Trib. Reggio Calabria, 02/07/2003, Aa C. Bb).

Nel caso che occupa la richiesta della difesa della M. riguarda l'inserimento di atti per lo più formati in epoca precedente alla notifica dell'istanza di fissazione udienza, rispetto ai quali non risulta alcuna richiesta alla società convenuta per la relativa esibizione.

In sostanza, l'allegazione riguarda il procedimento che ha indotto la Direzione Generale della ASL a revocare alla clinica C. l'accreditamento per la erogazione di prestazioni di ricovero per la branca della " Cardiologia Medica e Chirurgica" con delibera n. 2729 del 23 luglio 2003,

attiene al processo amministrativo d'impugnativa di tale delibera ed al carteggio successivo tra la Casa di Cura e l'Azienda Sanitaria competente.

**IL CASO.it**

Di tali documenti, come si vede, quelle maggiormente rilevanti per l'attrice - che vi fonda asserzioni sul valore ascrivibile al compendio aziendale della società convenuta - risalgono addirittura ad alcuni anni prima dell'instaurazione della lite.

Rispetto ad essi non può parlarsi di alcun ritardo non imputabile di produzione, essendo stata nella possibilità della dr.ssa M. richiedere alla società partecipata le informazioni solo ora sollecitate.

In definitiva, non ricorre la condizione cui l'art. 184 bis cpc sottende la rimessione in termini della parte.

Passando al merito della controversia, occorre anzitutto rilevare che non coglie nel segno la doglianza attorea a proposito della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C. approvando il bilancio al 31 dicembre 2005 senza tener conto della richiesta della M. di differimento dell'assemblea tenuta ai fini per una denunciata insufficienza d'informazioni sul documento da esaminare.

Ed invero, con la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 6/2003 non trova più applicazione espressa alle società a responsabilità limitata la previsione di cui all'art. 2374 c.c., in forza della quale, nell'ambito delle società per azioni, i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale - ove dichiarano di non essere adeguatamente informati sugli oggetti posti in deliberazione - possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

La norma descritta, come sostiene la giurisprudenza assolutamente prevalente, attribuisce ai soci legittimati un diritto potestativo, tale per cui il rinvio deve essere concesso a prescindere da ogni valutazione di merito riguardante le ragioni a sostegno, ovvero quelle riguardanti la dedotta insufficiente informazione.

Il nuovo diritto societario, con ciò innovando quanto previsto nel regime previgente ( 2486 c.c.) non prevede più tale meccanismo dilatorio nell'ambito delle società a responsabilità limitata.

La scelta, secondo la dottrina più avvertita, pare consentanea alla volontà del legislatore di creare nelle srl un nuovo tipo di società, autonomo dalla società per azioni, ove per altro il percorso decisionale può prescindere dallo schema tipico assembleare.

Del resto, proprio il fatto di non rendere obbligatorio per le srl il ricorso alla decisione assembleare appare compatibile con la volontà di creare un tipo di compagine in cui siano radicati fortemente i rapporti personali tra le parti.

In definitiva, non paiono ricorrere i presupposti per un'applicazione analogica alle società a responsabilità limitata della norma di cui all'art. 2374 c.c.

Ciò non toglie che sia rimessa all'eventuale opzione statutaria dei soci la previsione di un sistema analogo a quello in discussione, cosa che nell'ipotesi non è.

D'altronde la dr.ssa M., titolare del 25% del capitale della C., non sarebbe stata comunque legittimata all'esercizio del diritto potestativo di cui alla disposizione esaminata.

Ad ogni buon conto non appare in discussione tra le parti che l'amministratore abbia osservato nella fattispecie le prescrizioni di legge e di statuto a proposito delle formalità di convocazione dell'assemblea e del deposito dei documenti da approvare (in ossequio al disposto di cui all'art.2429 c.c., il progetto di bilancio, unitamente alla relazione dei sindaci e degli amministratori, risulta essere stato depositato presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l'assemblea del 27 giugno 2006).

Il primo motivo a sostegno della domanda non può quindi essere accolto.

Neppure merita seguito il rilievo alla decisione assembleare riguardante l'approvazione del bilancio pur in presenza del parere negativo di un sindaco ( nella specie il dr. F.).

Va opportunamente evidenziato, come del resto fa la difesa della società, che il dissenso in questione risulta riportato nella relazione al bilancio del Collegio Sindacale, pur difettando di espresse motivazioni a fondamento.

Ebbene, secondo il dettato dell'art. 2404 c.c. il Collegio sindacale delibera a maggioranza assoluta; del resto, le manifestazioni di dissenso verbalizzate da taluno dei componenti assumono rilievo ai fini della valutazione della responsabilità dell'organo a norma dell'art. 2407 c.c.

**IL CASO.it**

Nel caso che occupa la relazione dell'organo di controllo della C., quanto al progetto di bilancio al 31 dicembre 2005 presentato dall'amministratore della società, appare di segno

positivo stante la maggioranza dei voti favorevoli dei componenti a fronte del dissenso espresso dal dr. F..

**IL CASO.it**

Al rilievo consegue che alcuna conseguenza può ritenersi determinata da detta manifestazione, se non quello di un esonero del dichiarante da eventuali conseguenze negative derivanti dall'approvazione del bilancio.

La terza ragione di gravame prospetta dalla dr.ssa M. attiene alla pretesa illegittima rivalutazione dei beni d'impresa operata dalla società convenuta nel contesto del bilancio al 31 dicembre 2005.

La difesa della C. ha richiamato, a sostegno delle proprie contrarie argomentazioni, il percorso normativo sotteso alla scelta denunciata.

Ed invero, effettivamente a norma del combinato disposto di cui ai commi da 469 a 472 della Legge n.266/2005, era consentita la rivalutazione di beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000, "con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Secondo tali prescrizioni, l'operazione era permessa per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea con il limite per cui i valori attribuiti – con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione dell'impresa - non potevano superare i valori correnti dei cespiti, ovvero quelli realizzabili in sede di libero mercato dagli stessi (così regolamento di attuazione della legge 342/2000, contenuto nel D.M. del Ministero delle Finanze n. 162 del 13 aprile 2001).

Sostiene l'attrice che la rivalutazione impugnata sarebbe in realtà avvenuta per categorie non omogenee, ovvero per terreni e fabbricati, e senza indicazione della rivalutazione applicata a ciascuno dei singoli fabbricati in titolarità alla clinica.

Esaminando sul punto la relazione peritale redatta dall'Ingegnere D. per conto della società, onde provvedere ai fini rivalutativi più volte citati, è possibile ivi leggere che il compendio di pertinenza della convenuta è strutturato in:

Corpo A: corpo centrale, il cui impianto originario risale al 1962 con successivi ampliamenti e modifiche, che contiene i 120 posti letto convenzionati con il SSN, ed una serie di attività tra plesso operatorio, plesso parto, ambulatori, pronto soccorso di prima assistenza, blocco radiologico etc. Il corpo si sviluppa su 5 livelli ed ha una superficie utile di mq 3900 circa e una superficie coperta pari a circa mq 970;

corpo B: corpo di fabbrica collegato al corpo A e realizzato intorno al 1991 che contiene il plesso operatorio di alta specialità di cardiocirurgia, il centro emodialisi in gestione alla società C. E. V. s.r.l. e il blocco radiologico per T.A.C. e R.M.N. Tale corpo si sviluppa su 3 livelli ed ha una superficie utile di mq 1030 circa e una superficie coperta pari a circa mq 440;

corpo D: corpo di fabbrica adiacente al corpo A e ad esso collegato attraverso un corpo scala, realizzato antecedentemente al 1942 e ristrutturato nel periodo 1997 - 1999, che contiene il laboratorio di analisi, la scintigrafia nucleare e ambulatori. Tale corpo si sviluppa su 5 livelli ed ha una superficie utile di mq 690 circa e una superficie coperta pari a circa mq 285;

corpo E: corpo di fabbrica adiacente al corpo B indipendente realizzato antecedentemente al 1942 ristrutturato nel periodo 2002 - 2004, che contiene gli uffici amministrativi e depositi nonché parte del tunnel internato che collega il corpo C con il corpo B. Tale corpo si sviluppa su 2 livelli ed ha una superficie utile di mq 175 circa e una superficie coperta pari a circa mq 195;

corpo C: corpo di fabbrica realizzato antecedentemente al 1942 in fase avanzata di ristrutturazione e destinato ad accogliere il nuovo plesso operatorio e le nuove aree degente che verranno ivi delocalizzate. Tale corpo si sviluppa su 3 livelli, con una superficie utile di mq 2550 circa e una superficie coperta pari a circa mq 790.

**IL CASO.it**

Tutti i corpi di fabbrica, secondo l'elaborato, sono tra loro collegati mediante camminamenti protetti e passaggi sotterranei, che consentono il disimpegno e l'accesso coperto alla quasi totalità della struttura. Nelle adiacenze ed entro detti corpi di fabbrica, sono inoltre presenti alcune aree scoperte, asservire all'uso esclusivo degli stessi, e destinate a: aree a verde, parcheggio, aree di manovre, percorsi di collegamento e di disimpegno, percorso del pronto soccorso. Tali aree hanno una superficie complessiva di circa mq.3.230.

Per valutare la fondatezza delle doglianze dell'attrice occorre allora verificare se taluna delle

immobilizzazioni indicate fuoriesca dalla categoria di beni omogenei, tal per cui la rivalutazione complessiva operata dalla società – di cui in successivo dettaglio – dovrebbe considerarsi illegittima.

## **IL CASO.it**

Ai fini indicati pare utile ricorrere alle indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate con la circolare del 13 giugno 2006, n.18 prodotta dalla convenuta, ove si legge che qualora il contribuente "decida di operare la rivalutazione, essa deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, così come individuati dall'art. 4 del D.M. n 16212001. I requisiti di appartenenza sono quelli esistenti alla data di chiusura del bilancio in cui è eseguita la rivalutazione. In particolare, i beni immobili vanno distinti in base alle seguenti categorie omogenee: aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura. Nella circolare n. 571E del 2001 (punto 1.2) è stato precisato che gli immobili in possesso dei requisiti per essere considerati strumentali sia per natura che per destinazione vanno compresi nella categoria degli immobili strumentali per destinazione, in quanto la strumentalità per destinazione determina un'ulteriore specificazione della loro qualità e una diversa utilità ai fini dell'esercizio dell'impresa".

In base alle risultanze peritali esaminate, peraltro non contestate dalla dr.ssa M., può evincersi della sussistenza in capo alla clinica di soli immobili strumentali per destinazione.

Il riferimento deve valere, ad avviso del Collegio, anche per le aree scoperte misurate in mq. 2600, quali pertinenze di quelle fabbricate misurate in mq. 8345.

Giova ricordare, in tema, che "per la costituzione del vincolo pertinenziale sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale" ( da ultimo Cass. civ. sez. 2, Sentenza n. 9911 del 28/04/2006 (Rv. 592529) ; nell'ipotesi sembrano ricorrere entrambi i profili, atteso che non appare dubitabile – né peraltro efficacemente contestato dall'istante – che le aree scoperte riferite alla C. servano quali spazi destinati alla sosta ed al parcheggio di veicoli del personale, dei tecnici esterni e dei clienti della struttura.

Ciò posto, la stima operata dal consulente risulta aver ascritto al complesso il valore di mercato di € 13.200.000,00; nell'elaborato, ad ogni conto, il consulente da atto anche della sussistenza di attività di ristrutturazione di immobili già esistenti nel patrimonio della società, al fine di adeguare la intera struttura sanitaria, dal punto di vista strutturale, impiantistico, tecnologico e organizzativo, al disposto della delibera di Giunta regionale n. 3958/01 (pubblicata nel Boll.Uff. Regione Campania n.46 del 10 settembre 2001), poi modificata nella delibera di Giunta Regionale della Campania (d.g.r.c.) n. 7301/01, con le quali la nostra regione ha recepito il disposto del D.P.R. 14/01/1997 (decreto Bindi), recante la definizione dei requisiti base per l'esercizio delle attività sanitarie, oltre all'adeguamento degli immobili stessi alle vigenti norme di prevenzione incendi.

Ebbene, il risultato cui perviene il perito fonda sul riferimento al prezzo praticato sul mercato per beni a destinazione terziaria. La scelta appare condivisibile, stante la peculiarità del compendio e, comunque, la possibile utilizzazione dello stesso per diverse attività direzionali e di servizio.

A fronte del prezzo individuato, peraltro sostanzialmente conforme a quello per locali destinati ad ufficio in zone limitrofe secondo i dati forniti dall'Agenzia del Territorio, lo stimatore ha operato applicazione specifica di coefficienti decrementativi in ragione del possibile utilizzo dei cespiti anche diverso da quello corrente e ha tenuto conto dello stato delle attività di ristrutturazione in corso per il corpo C.

Il dato che esce dall'elaborato da quindi l'idea del valore del complesso edilizio, tal per cui il riferimento avverso alle conclusioni operate dall'ing. D., compiuto dall'attrice rispetto agli ingenti lavori di ristrutturazione resi necessari onde adeguare la struttura al fine di ottenere l'accreditamento operativo, non colgono nel segno.

## **IL CASO.it**

In sostanza, la perizia da conto dei valori correnti dei medesimi cespiti valutati; partendo da essi, l'assemblea della C. ha quindi provveduto correttamente a rivalutare gli immobili di € 2.500.000,00, "ripristinando un più adeguato valore di bilancio al costo storico, tenuto conto del limite economico ravvisabile nelle conclusioni della perizia tecnica estimativa del 29/03/2006 curata dall'ing. D." laddove nella nota integrativa al bilancio al 31/12/2005

redatta dall'amministratore si legge "che le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a leggi speciali e che le rivalutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore economico d'uso (i.e.: valore di mercato), oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa e che non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie".

## **IL CASO.it**

Alla luce delle argomentazioni svolte, anche la censura riguardante l'illegittima rivalutazione dei beni della convenuta società non può ricever corso.

L'attrice si duole, di poi, di un'errata appostazione in bilancio dei crediti sociali. In particolare il riferimento è alla mancata svalutazione delle poste iscritte.

Occorre rilevare, in proposito, che nella nota integrativa l'amministratore riferisce di un fondo di svalutazione in realtà non rinvenuto in bilancio.

Dal documento è possibile evincere, invece, l'appostazione di crediti verso clienti per l'ammontare di € 16.195.013. Di questi, come pure leggesi nella nota integrativa, € 10.729.949 risultano ceduti ad un factor.

Ebbene, ha ragione la convenuta a sostenere dell'insussistenza dell'obbligo della creazione del fondo di svalutazione crediti, e comunque di radicare la scelta così operata nell'assenza di ragioni peculiari da fondare previsioni di mancata realizzazione delle pretese vantate.

In particolare essa sostiene che il soggetto debitore - l'Azienda Sanitaria Locale - non dava motivi per ritenere rischioso il rientro finanziario, ed avvalorava il convincimento con la cospicua cessione delle poste pro solvendo, avvenuta con la condivisione sulle prospettive di recupero da parte del soggetto cessionario.

La convenuta documenta, inoltre, la corretta appostazione nei conti d'ordine del bilancio di quanto relativo all'eventuale regresso del factor.

In definitiva, anche tale doglianza non pare aver fondamento.

L'ultima questione all'esame del Collegio riguarda l'omessa distribuzione degli utili maturati nell'esercizio al 31 dicembre 2005, che la dr.ssa M. assume contraria alla previsione dello statuto e comunque decisa in chiaro abuso di potere.

Sul punto va evidenziato che l'art. 23 dello statuto societario della C. prevede "che dagli utili annuali deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale"; l'art. 24, d'altro canto, stabilisce che "Gli utili annuali, dedotta la quota di cui al precedente articolo, verranno ripartiti ai soci in proporzione delle rispettive quote".

Può convenirsi, in base a tali disposizioni, che solo assolto l'obbligo primario della costituzione della riserva legale la società potrà prevedere la distribuzione delle utilità - in termini di eccedenza dell'attivo sul passivo maturato nell'esercizio - .

In materia va tuttavia segnalato che per la giurisprudenza consolidata di legittimità, nell'ambito delle società a responsabilità limitata prima dell'avvento della riforma non esisteva alcun diritto dei soci alla ripartizione degli utili conseguiti, dovendo pronunciarsi al riguardo l'assemblea con apposita delibera ( vedi Cass. civ. 28 maggio 2004, n. 10271; Cass. civ. 11 marzo 1993, n. 2959).

## **IL CASO.it**

Tale orientamento appare confermato dalla giurisprudenza di merito, sul presupposto che la riforma nulla ha innovato al riguardo ( Trib. Napoli, 13 dicembre 2006, in [www.iussit.eu.it](http://www.iussit.eu.it)).

D'altro canto perché possa ritenersi viziata da eccesso di potere una delibera adottata dalla società, è necessario che essa "risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte di soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli societari, ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante, mentre, al di fuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato giurisdizionale in ordine ai motivi che hanno indotto la maggioranza dei soci ad adottare deliberazioni siffatte. Tuttavia, in queste ipotesi, costituisce preciso onere di chi impugna la deliberazione dimostrare, con idonei mezzi di prova, la sussistenza dell'abuso o dell'eccesso di potere denunciato, perché possa dispiegarsi il predetto sindacato del giudice".( Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 4923 del 05/05/1995). Vedi anche, più di recente: "A fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta

non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società. (Rigetta, App. Ancona, 25 Novembre 2002)" (Cass. civ., Sez. I, 17/07/2007, n.15942 Imesa S.p.A. C. Peg s.r.l. Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007, Impresa, 2007, 10, 1420).

**IL CASO.it**

In conclusione, spetta a chi lo asserisce dimostrare che la deliberazione societaria è avvenuta con il preordinato fine di danneggiare le minoranze ovvero comunque di non realizzare quello proprio della compagine.

Spetta al giudice, in tali casi, valutare la correttezza o logicità del procedimento e delle opzioni operate.

Ebbene, la convenuta afferma che la scelta di non procedere alla distribuzione degli utili fonda sulle esigenze finanziarie connesse agli interventi di adeguamento strutturale già esaminati.

Nei termini la condotta non appare censurabile, né l'istante ha in qualche modo allegato o dimostrato diversi e fraudolenti interessi perseguiti dall'assemblea a relativo discapito.

La domanda va quindi completamente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice nella misura di cui in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, pronunciando in via definitiva sull'azione promossa da M. nei confronti di C. S.r.l., disattesa ogni ulteriore istanza, difesa o eccezione, così provvede:

rigetta la domanda;

condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per onorari ed in € 553,00 per diritti, oltre Iva e cpa.